



## **Comune di Palma di Montechiaro**

### **Polizia Municipale**

#### **Procedura per il pagamento dei verbali di infrazione al Codice della Strada**

### **Attenzione: novità**

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

#### **Modalità di pagamento**

Prima di tutto verificare che la multa sia stata emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Palma di Montechiaro e non da altre forze di polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) o da polizie municipali di altri comuni.

Con i mezzi sotto indicati NON è inoltre possibile pagare le cartelle esattoriali e le multe per infrazioni a leggi diverse dal codice della strada, anche se emesse dal Comune di Palma di Montechiaro.

- Presso un **Ufficio Postale** mediante versamento sul Conto Corrente Postale e n. 12336921; intestato a Comune di Palma di Montechiaro- Servizio di Tesoreria comunale. Nel caso il bollettino non sia già precompilato, occorre avere cura di indicare nella causale **il numero di verbale, la targa del veicolo e la data dell'infrazione.**
- Presso il Comando di Polizia Municipale Ufficio Cassa/Verbali via Fiorentino n. 89;
- Mediante versamento bancario nella tesoreria comunale gestita dall'UNICREDIT S.p.a. agenzia di Palma di Montechiaro, **codice iban IT 77 S 02008 83030 000101788295;**



**Il pagamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).**

Versamenti di somme effettuati in misura inferiore a quanto previsto dal codice od oltre i termini, vengono considerati quali acconto in attesa della definizione del procedimento e della definitiva estinzione dell'obbligazione.

In questo caso, la somma da iscrivere a ruolo sarà pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203 comma 3 del C.d.S., e l'acconto versato (art. 389 Reg.esecuz.attuaz. del C.d.S.).

Il pagamento del verbale deve essere effettuato **entro 60 giorni** dalla data di notificazione **o contestazione**

Trascorso tale termine l'importo dovuto, ai sensi dell' art. 203 C.d.S., è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell'importo originale).

Si ricorda che il termine di 60 giorni è perentorio e deve essere calcolato partendo dal giorno successivo alla notificazione/contestazione della violazione, tenendo conto dei giorni effettivi (es.: un'infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto)

Con il termine "**notificare**" si intende portare l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o la Casa Comunale;

Con il termine "**contestazione**" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

**Il preavviso non costituisce quindi né notificazione, né contestazione ma è assimilabile ad un avviso bonario e può essere pagato entro 10 giorni, prima dell'inizio della procedura di notificazione che comporta l'aggravio delle spese di spedizione, con le modalità e nei luoghi sopra indicati.**



### **Trasferimento di proprietà del veicolo**

**Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'intestatario del verbale deve dare comunicazione nei termini 60 gg. dalla notifica o contestazione del verbale all'Ufficio Verbali, con la relativa documentazione, per la rinotifica all'effettivo responsabile.**

Qualora entro il citato termine non sia avvenuto il pagamento o non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

### **PAGAMENTO VERBALI COMMESSI CON VEICOLI CON TARGA ESTERA**

Qualora sia accertata e contestata immediatamente una violazione commessa alla guida di un veicolo immatricolato in paesi appartenenti alla comunità europea ( Germania, ecc.,) per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, può effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta; se non vuole effettuare il pagamento in misura ridotta, deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, un importo pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta.

Se non viene versata la cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino al momento del pagamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della contestazione. Per la procedura eseguita ai sensi dell'articolo 207 del cds, il fermo deve essere considerato uno strumento cautelare per ottenere il pagamento della sanzione pecuniaria; pertanto, il veicolo non può essere affidato all'avente diritto ex articolo 214 del cds e deve essere custodito presso uno dei luoghi indicati dall'articolo 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Se la violazione non è stata contestata immediatamente, il trasgressore può procedere al pagamento del verbale seguendo le modalità sopra indicate.

Se la violazione non è stata contestata e il trasgressore non ha proceduto al pagamento, il verbale non pagato deve essere notificato entro trecentosessanta giorni dall'accertamento al trasgressore o, se questi non è stato identificato, al proprietario del veicolo o ad altro soggetto indicato dall'articolo 196 del cds.

I dati dei proprietari dei veicoli, alla guida dei quali sono state commesse violazioni del codice della strada italiano, vengono richiesti alle competenti autorità, con un aggravio di spesa a carico del trasgressore/proprietario.

